

ISSN 1127-8579

Publicato dal 22/03/2013

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/34838-iscrizione-a-i-r-e-del-neo-cittadino-e-mancata-trascrizione-dell-atto-di-nascita>

Autore: Richter Paolo

Iscrizione A.I.R.E. del neo-cittadino e mancata trascrizione dell'atto di nascita

Dott. Paolo Richter

Responsabile dei Servizi Demografici del Comune di Albignasego (PD)

Abilitato alla Professione di Avvocato

Specializzato nelle professioni legali presso le Facoltà di Giurisprudenza

di Ferrara, Padova, Trieste e del Dipartimento giuridico della Facoltà di

Economia Cà Foscari di Venezia fra loro consorziate.

Iscrizione A.I.R.E. del neo-cittadino e mancata trascrizione dell'atto di nascita.

* * *

Lo spunto di questo articolo prende le mosse, anche in questo caso¹, da un quesito che mi è stato rivolto da un Ufficiale di anagrafe.

L'approfondimento che ne è conseguito ha fatto emergere delle indicazioni di una certa rilevanza metodologica e pratica che ho pensato così di condividere.

Anzitutto occorre essere consapevoli ci troviamo al cospetto di una tematica trasversale tra normativa anagrafica, ordinamento di stato civile e disposizioni in materia elettorale.

Presupposto per l'iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero

1 Il riferimento è a “Dichiarazioni anagrafiche non veritiere e dovere dell'Ufficiale di anagrafe di denuncia alla Procura della Repubblica nonché di segnalazione all'Autorità di pubblica sicurezza e al Comune di provenienza” in *Semplice DeA* (Demografici Associati) n. 11/2012, 4 ss. e in <http://www.diritto.it/docs/34402>.

(A.I.R.E.) è il possesso della cittadinanza italiana.

L'art. 25, comma 1, D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 dispone che la trascrizione del decreto di concessione della cittadinanza non ha effetto se l'interessato, entro sei mesi dalla notifica del decreto stesso, non presta il giuramento, di cui all'art. 10 L. 5 febbraio 1992, n. 91, *“di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato”*.

Nessuna norma prescrive altresì la trascrizione dell'atto di nascita formato all'estero relativo a uno soggetto che, al momento dell'evento (nascita), non aveva la cittadinanza italiana.

Se, invece, l'atto di nascita, parimenti formato all'estero, si riferisce a una persona che, al momento dell'evento, era cittadino italiano, la trascrizione di tale atto costituisce un obbligo giuridico, previsto dagli artt. 15² e 17³ D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e l'Ufficiale di stato civile che dovesse venire a

2 Che così recita: *“1. Le dichiarazioni di nascita e di morte relative a cittadini italiani nati o deceduti all'estero sono rese all'autorità consolare.*

2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 devono farsi secondo le norme stabilite dalla legge del luogo alle autorità locali competenti, se ciò è imposto dalla legge stessa. In questi casi copia dell'atto è inviata senza indugio, a cura del dichiarante, all'autorità diplomatica o consolare”.

3 Di cui, per maggiore chiarezza, si riporta il testo: *“1. L'autorità diplomatica o consolare trasmette ai fini della trascrizione copia degli atti e dei provvedimenti relativi al cittadino italiano formati all'estero all'ufficiale dello stato civile del comune in cui l'interessato ha o dichiara che intende stabilire la propria residenza, o a quello del comune di iscrizione all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o, in mancanza, a quello del comune di iscrizione o trascrizione dell'atto di nascita, ovvero, se egli è nato e residente all'estero, a quello del comune di nascita o di residenza della madre o del padre di lui, ovvero dell'avo materno o paterno. Gli atti di matrimonio, se gli sposi risiedono in comuni diversi, saranno inviati ad entrambi i comuni, dando ad essi comunicazione del doppio invio. Nel caso in cui non è possibile provvedere con i criteri sopra indicati, l'interessato, su espresso invito dell'autorità diplomatica o consolare, dovrà indicare un comune a sua scelta”.*

conoscenza di tale inadempienza, come noto, è tenuto a riferirne al procuratore della Repubblica ai fini del promovimento del giudizio di rettificazione (art. 32 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).

Nel caso di specie, il neo-cittadino aveva formalizzato richiesta di cancellazione dall'anagrafe *tout court* con contestuale istanza di iscrizione A.I.R.E. per il tramite del Consolato d'Italia all'estero, in applicazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lett. a) della Legge n. 470 del 27 Ottobre 1988 intitolata "*Anagrafe e censimento degli italiani all'estero*", che così recita: "*L'iscrizione nelle anagrafi degli italiani residenti all'estero viene effettuata: a) per trasferimento della residenza da un comune italiano all'estero, dichiarato o accertato a norma del regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sull'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136, e successive modificazioni*".

La "*Dichiarazione di trasferimento di residenza all'estero*", approvata come allegato contrassegnato con il numero 2 dalla Circolare del Ministero dell'Interno n. 9 del 27 aprile 2012, nella "*Modalità di presentazione e avvertenze*" riportate in calce al modulo, prevede che la cancellazione dall'anagrafe *tout court* e l'iscrizione A.I.R.E. devono essere effettuate dal Comune entro due giorni dal ricevimento del modello consolare (Cons01) e con decorrenza dalla data di ricevimento del modello stesso, a meno che l'interessato, prima di espatriare, non abbia presentato la "*Dichiarazione di residenza all'estero*" al Comune di residenza e confermando la dichiarazione

di espatrio al Consolato italiano competente entro 90 giorni dall'arrivo all'estero; in quest'ultima evenienza, la cancellazione dall'anagrafe *tout court* e l'iscrizione A.I.R.E. devono avvenire sempre entro due giorni dal ricevimento del modello Cons01, ma decorrono dalla presentazione al Comune della *"Dichiarazione di residenza all'estero"*.

Come si può notare, nemmeno il recentissimo modello *"Dichiarazione di trasferimento di residenza all'estero"*, non prevede come dati obbligatori (quelli contrassegnati con un asterisco) o, quanto meno, facoltativi gli estremi della trascrizione dell'atto di nascita del cittadino che chiede di essere iscritto nell'A.I.R.E..

Nello stesso senso depone anche la previsione dell'art. 2, comma 1, lett. c) della Legge n. 470 del 27 Ottobre 1988 secondo cui la trascrizione nel competente Comune italiano dell'atto di nascita formato all'estero rappresenta una ipotesi a se stante di iscrizione A.I.R.E., del tutto diversa e distinta da quella prevista dall'art. 2, comma 1, lett. a) dianzi richiamata.

Depone ulteriormente in tale direzione anche l'art. 4, comma 1, D.P.R. 6 settembre 1989, n. 323 (Regolamento di esecuzione della citata Legge 27 ottobre 1988, n. 470) secondo cui *"Ai fini della prima formazione della parte principale dell'anagrafe presso il Ministero dell'interno, i comuni, [...] devono trasmettere alle competenti prefetture per il successivo inoltro al predetto Ministero - centro elettronico della direzione centrale per i servizi elettorali - un elenco nominativo dei cittadini italiani iscritti nelle proprie AIRE, riportando per ciascuno*

di essi, in quanto disponibili, i seguenti dati: [...] data e luogo di nascita, atto di nascita o titolo equipollente di identificazione della nascita [...] comune di iscrizione elettorale”.

Risulta evidente come l’ammissione di un “titolo equipollente” all’atto di nascita, che consenta comunque di ritenere “identificato” l’evento, depone indubbiamente nel senso che la trascrizione dell’atto di nascita formato all’estero (da parte di persona all’epoca non era cittadina italiana) non può essere considerata doverosa e, in ogni caso, non può precludere l’iscrizione A.I.R.E. del neo-cittadino.

In ogni caso tale “equipollenza” che consente di ritenere comunque “identificata” la nascita del neo-cittadino poteva, nel caso prospettato e, più in generale, può essere desunta dai seguenti documenti: attestazione di rifugiato politico, permesso di soggiorno, decreto di cittadinanza, dati indicati in anagrafe al momento della prima iscrizione anagrafica in Italia, come confermati/rettificati dal Comune di provenienza.

Peraltro, alla domanda di cittadinanza, l’istante deve normalmente allegare, fra l’altro, il certificato di nascita in originale legalizzato dal Consolato/Ambasciata italiana nel paese estero e corredato di traduzione anch'essa legalizzata.

La circostanza che nel caso prospettato si trattasse di un rifugiato politico giustifica tuttavia la presentazione di una autocertificazione di nascita, spiegandosi così la ragione per la quale il fascicolo pervenuto dalla

Prefettura-Ufficio Territoriale di Governo fosse mancante di tale documento.

Del resto, nel caso prospettato, il Comune aveva correttamente segnalato al neo-cittadino la possibilità di chiedere, ex art. 12, comma 11, D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, la trascrizione del suo atto di nascita; evidentemente l'interessato non era nelle condizioni di poterselo procurare per la stessa ragione per la quale non lo aveva a suo tempo allegato alla pratica di cittadinanza.

Per tutte le ragioni sopra indicate, si è indotti a ritenere che la mancata trascrizione dell'atto di nascita formato all'estero, riferita al neo-cittadino che all'epoca della nascita era straniero, non possa essere considerata condizione ostativa all'iscrizione A.I.R.E. dell'interessato.

L'espressa ammissione di un "*titolo equipollente*" all'atto di nascita, unitamente alla successiva previsione del Comune di iscrizione elettorale di cui al richiamato art. 4, comma 1, D.P.R. 6 settembre 1989, n. 323 citato, induce a ritenere che la mancata trascrizione dell'atto di nascita non possa nemmeno precludere l'iscrizione nelle liste elettorali del neo-cittadino.

Nel fascicolo elettorale, anziché l'estratto dell'atto di nascita, andrà inserito un certificato anagrafico di nascita, da ritenersi ammesso per i cittadini stranieri (all'epoca dell'evento) nati all'estero, di cui non sia stata effettuata la trascrizione dell'atto di nascita.

L'art. 1 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 recante ad oggetto "*Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la*

revisione delle liste elettorali" prevede che "Sono elettori tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non si trovino in alcuna delle condizioni previste" dall'art. 2 del medesimo D.P.R., condizioni fra le quali non rientra la mancata trascrizione dell'atto di nascita del neo-cittadino⁴; se ne deduce, che in presenza dei requisiti di cui sopra, il neo-cittadino ha diritto di essere iscritto nelle liste elettorali, non potendosi addurre a motivo di diniego di tale diritto la supposta mancanza di un documento da inserire nel fascicolo personale dell'elettore, in relazione al quale, come si è visto, è espressamente prevista l' "equipollenza".

Ciò premesso, vi è consapevolezza che la prassi di trascrivere gli atti di nascita formati all'estero dei neo-cittadini risponde a non trascurabili criteri di utilità pratica tali da far percepire tale "prassi" quasi come una sorta di obbligo giuridico (con il supporto anche di alcune Circolari ministeriali che, senza indicare l'addentellato normativo, prevedevano lo "scarto" dal *software* ministeriale AnagAire delle posizioni prive degli estremi di trascrizione dell'atto di nascita).

Ciononostante, come detto, occorre essere consapevoli e saper distinguere le prassi (ancorché consolidate e utili) dagli obblighi giuridici, al fine di evitare di incorrere nel rischio di denegare indebitamente i diritti spettanti ai cittadini.

⁴ Inteso come colui, lo si ribadisce, che al momento della nascita non era cittadino italiano.